

22/10/2020

10584/3



STATUTO

FORUM TOSCANO ASSOCIAZIONI MALATTIE RARE
Associazione di Promozione Sociale (APS)**ART. 1****(Denominazione, sede e durata)**

L'Associazione denominata Forum Toscano Associazioni Malattie Rare operante nel territorio toscano, quale Associazione di II^a livello (associazione di associazioni), assume la denominazione "FORUM TOSCANO ASSOCIAZIONI MALATTIE RARE – APS (da ora in avanti denominata "Associazione)", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, con sede legale nel Comune di Firenze (attualmente in Via del Pesciolino 11/F) e con durata illimitata. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

ART. 2**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apolitica, con struttura democratica e non persegue interessi personali, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui al co.1, art. 5 Cts., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; In particolare il Forum si propone di organizzare convegni e incontri specifici sui diritti esigibili, di fornire un supporto, anche in collaborazione con altri Enti Istituzionali e Associativi, per indirizzare i pazienti alla miglior presa in carico; collabora con enti pro bono per l'assistenza legale, offre un servizio, in concordanza con le Associazioni e con il Centro di Ascolto della Regione Toscana, di supporto psicologico;
- b) costruzione di modelli di presa in carico sanitaria; supporto alla costruzione dei PDTA; valutazioni HTA; in particolare il Forum affianca i centri clinici nella scelta delle Associazioni da coinvolgere nei PDTA e ove non presenti ne svolge il ruolo; informa i soci e in generale le Associazioni dei percorsi sviluppati nella Regione e le aiuta nello sviluppo dei propri ove non presenti;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; In particolare il Forum supporta la presa in carico delle persone con malattia rara, anche a distanza.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria; In particolare il Forum promuove azioni per la formazione di persone specializzate nell'ambito delle patologie rare; sostiene l'inserimenti di corsi specifici sulle malattie rare in tutti i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e di Medicina, nonché altre attinenti (psicologia, neuropsicomotricità, farmacia, logopedia ecc).
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in particolare il Forum potrà finanziare ricerche sulle Malattie Rare, sostenere ricercatori, supportare le Associazioni che raccolgono fondi per le ricerche sulle malattie rare; stipulare accordi con industrie farmaceutiche e altri enti che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per le malattie rare;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare il Forum potrà promuovere mostre fotografiche o con altra tecnica artistica sui malati rari, promuovere attività culturali.

m) servizi alle associazioni, con proposizione di convenzioni, accordi, offrendo servizi di consulenza psicologica, legale, fiscale ecc.

u) attività di supporto a singoli pazienti, per indirizzarli alla corretta presa in carico; in casi eccezionali anche supporto economico.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; in particolare potranno essere supportate azioni legali collettive o singole per tutelare i diritti delle persone con malattia rara; sostenere azioni del governo regionale per leggi specifiche e di maggior tutela per le persone con 'malattia rara; sostenere l'inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori a livello Regionale sulle malattie rare.

A tal fine l'associazione:

a) attiva, cura e mantiene relazioni con gli organi della Regione, la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie Regionali e locali del SSN, le Università, e comunque con tutte quelle istituzioni ed enti pubblici e privati il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità del Forum

b) promuove il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del SSN, nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione

c) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni regionali, nazionali ed europei, coerenti con il perseguimento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone affette da malattie rare, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili con il presente Statuto.

d) sviluppa progetti, organizza convegni e incontri, coordina e organizza attività di formazione rivolta alla comunità delle persone con malattia rara e loro familiari/caregivers, istituisce di borse di studio, approfondisce tematiche e argomenti di particolare interesse anche attraverso il lancio di sondaggi e/o questionari conoscitivi, e più in generale ogni attività che possa essere di supporto agli scopi statutari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione (Organo di amministrazione).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che tutelino le malattie rare e condividono le finalità della stessa, partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda a firma del legale rappresentante (Presidente) che dovrà contenere:

- i dati completi dell'Associazione richiedente (ragione sociale, sede legale, codice fiscale, recapiti), oltre alla copia dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del Presidente, o del delegato/referente presso il Forum ATMR;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, in particolare le finalità aventi per focus la disabilità, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, previo pagamento della quota eventualmente decisa dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Le Associazioni hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere iscritti alla newsletter associativa.

Le Associazioni hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere comportamenti, anche nelle esternazioni verbali, non lesive dell'associazione.
- di contribuire al raggiungimento degli scopi del FORUM.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per chiusura dell'associazione di appartenenza, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo (Organo amministrativo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (nominato unicamente al ricorrere dei requisiti di legge).

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i rappresentanti/referenti delle associazioni iscritte, da almeno 1 mese, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza (invio per posta ordinaria o per mail), allegando la copia di un valido documento di identità del votante.

Ciascuna associazione associata ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, prevalentemente per via telematica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- traccia le linee di indirizzo dei prioritari programmi associativi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. In caso di necessità l'Assemblea può svolgersi anche telematicamente, con sistemi atti ad identificare i presenti alla sessione. Con lo stesso sistema possono essere svolte anche eventuali votazioni.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati in prima convocazione, almeno la metà più uno in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno in seconda convocazione.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nomina al proprio interno un Tesoriere e fino ad un massimo di due Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche telematicamente, previa convocazione specifica da parte del Presidente, con piattaforme che consentano l'identificazione della persona collegata.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno 8 giorni prima della data stabilita, attraverso una comunicazione telematica. In casi di particolare urgenza è possibile dare un preavviso di sole 24 ore, motivando l'urgenza. E' altresì possibile l'utilizzo della delibera ad circolandum, per motivate urgenze, da ratificare alla prima riunione del Direttivo ordinaria.

L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dalla carica. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile dopo l'elezione del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato unicamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio ha decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti di legge (ovvero limiti massimi di entrate), per ciascuna delle due seguenti fattispecie, verrà dato corso ai previsti adempimenti di seguito indicati.

L'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora nominato).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta a mezzo mail, indirizzata al Consiglio Direttivo, con un preavviso di cinque giorni lavorativi.

I libri sociali possono essere tenuti anche in archivio telematico, con stampa e firma solo annuali.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero delle Associazioni affiliate.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22.
Disposizioni transitorie

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e comunque fino al termine di cui al comma 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, il Forum è soggetto a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al comma 2, art. 104 del Codice del Terzo settore. Ai fini dei precedenti due commi, in particolare, il Forum:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà nei settori di cui al comma 1 art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse alle predette attività;
- b) continua ad utilizzare la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al comma 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, il Forum elimina dalla propria denominazione sociale l'acronimo Onlus e a decorrere dalla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore assume la denominazione di: "Forum Toscano Associazioni Malattie Rare Ente del Terzo settore (o ETS)".

Annalisa Scamarcio
[Signature]

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 22/10/2020
N. 10534/3 ESATTE EURO 1010
IL DIRETTORE